

**Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Doratrice corniciaia/Doratore corniciaio
con attestato federale di capacità (AFC)**

412.101.221.05

del 21 aprile 2009 (Stato 1° aprile 2024)

31604	Doratrice corniciaia AFC/Doratore corniciaio AFC Vergolderin-Einrahmerin EFZ/Vergolder-Einrahmer EFZ Doreuse-Encadreuse CFC/Doreur-Encadreur CFC
--------------	---

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr);
visto l'articolo 4a capoverso 1³ dell'ordinanza del 28 settembre 2007⁴ sulla
protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:⁵*

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I doratori corniciai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

- a. realizzano cornici, incorniciano quadri e altri oggetti, eseguono la doratura e la verniciatura a colore su oggetti di vario genere in laboratorio, in chiese o in cantieri edili;
- b. sviluppano oggetti nuovi ed effettuano lavori di ricostruzione, conservazione e restauro di oggetti antichi con l'impiego di tecniche di lavoro e materiali storici tradizionali nonché ausili e tecnologie moderni;
- c. forniscono una consulenza competente ai clienti, mostrando flessibilità e attenzione verso le loro esigenze;

RU **2009 3443**

¹ RS **412.10**

² RS **412.101**

³ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU **2024 156**).

⁴ RS **822.115**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018 51**).

- d. attribuiscono importanza all'autonomia e al senso di responsabilità nello svolgimento dei lavori;
- e. si avvalgono di mezzi di comunicazione adeguati e applicano le tecniche di lavoro necessarie per lo svolgimento autonomo e competente di ogni lavoro.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura quattro anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**Art. 3** Competenze operative

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

² Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4 Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. consulenza alla clientela;
- b. preparazione del lavoro e lavori accessori al processo;
- c. doratura;
- d. rifinitura di cornici;
- e. incorniciatura;
- f. restauro.

Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
- b. strategie d'informazione e di comunicazione;
- c. tecniche creative;
- d. approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
- e. modo di operare economico;
- f. metodi di consulenza e di vendita.

Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. autonomia e senso di responsabilità;
- b. capacità di comunicare e forme comportamentali;
- c. accuratezza;
- d. discrezione;
- e. comportamento ecologico;
- f. apprendimento continuo.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 7⁶

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 1⁷ OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

⁵ L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

⁷ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

Sezione 4:**Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento****Art. 8** Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1440 lezioni. Di queste, 160 sono dedicate all'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 16 e massima di 18 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale**Art. 10⁸** Piano di formazione

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁹, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

² Il piano di formazione:

- a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
- b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
- c. designa l'ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l'organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

⁹ Il piano è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006¹⁰ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori¹¹

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:¹²

- a. attestato federale di capacità di doratore corniciaio con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di doratore qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del doratore corniciaio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di formazione professionale superiore con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.¹³

² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.¹⁴

¹⁰ RS **412.101.241**

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018 51**).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018 51**).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018 51**).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018 51**).

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.¹⁵

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.¹⁶

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni¹⁷

Art. 14¹⁸ Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 14a¹⁹ Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola²⁰

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 - 2.²¹ ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del doratore corniciaio AFC, e
 - 3.²² rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ L'esame finale della procedura di qualificazione valuta i campi di qualificazione sotto elencati nel seguente modo:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 36 a 48 ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

- b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un'ora;
- c. «cultura generale». Per l'esame finale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006²³ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata relativa all'insegnamento professionale.

³ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali relative all'insegnamento professionale.²⁴

⁴ Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota relativa all'insegnamento professionale: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

²³ RS 412.101.241

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

Art. 21 Caso particolare

¹ Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all'insegnamento professionale.

² Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22

¹ Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «doratrice corniciaia AFC»/«doratore corniciaio AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all'insegnamento professionale.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione²⁵

Art. 23

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei doratori corniciai AFC è composta da:²⁶

- a. da quattro a sei rappresentanti dell'associazione *Schweizerischer Verband Bild und Rahmen (SVBR)*;
- b. da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 51).

- c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Per la composizione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.²⁷

³ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996²⁸ sulle commissioni. Essa si autocostruisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere:
 - 1. riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
 - 2. riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.²⁹

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

¹ Sono abrogati:

- a. il regolamento del 30 ottobre 1987³⁰ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per doratori;
- b. il programma del 30 ottobre 1987³¹ per l'insegnamento professionale dei doratori.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018** 51).

²⁸ [RU **1996** 1651, **2000** 1157, **2008** 5949 n. II. RU **2009** 6137 n. II I]

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della SEFRI del 11 dic. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018** 51).

³⁰ FF **1988** I 244

³¹ FF **1988** I 244

² È revocata l'approvazione del regolamento del 21 novembre 1988 concernente i corsi d'introduzione per doratori.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di doratori prima del 1° gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore.

² Chi ripete l'esame finale di tirocinio per doratori entro il 31 dicembre 2014 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

Art. 26 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

² Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

